

Dal mondo

Regno Unito: individuare l'abusività si può a ragion veduta...doppia

8 Settembre 2014

È una delle caratteristiche di rilievo di uno specifico test previsto dalla clausola generale antiabuso

Thumbnail
Image not found or type unknown

La GAAR britannica (*General anti - abuse rule*), il più recente esempio di clausola generale antiabuso nel contesto europeo, è entrata in vigore il 17 luglio 2013 con l'inserimento nella parte 5 e nell'allegato 43 del *Finance Act 2013*. La norma fornisce all'Amministrazione finanziaria un ulteriore strumento per contrastare schemi fiscalmente abusivi. Prima di allora, la Gran Bretagna non disponeva di una clausola generale antiabuso sebbene, a partire dal 2000, abbia avviato importanti misure di contrasto all'elusione tra cui la procedura DOTAS (*Disclosures of tax avoidance schemes*) introdotta nel 2004 volta a porre l'Amministrazione finanziaria nelle condizioni di venire a conoscenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva che i contribuenti britannici intendono intraprendere.

Le operazioni al centro della GAAR

Oggetto della GAAR sono le operazioni fiscali, ossia le operazioni che, da un punto di vista oggettivo, cioè a prescindere dalle intenzioni del contribuente, hanno come scopo principale o tra gli scopi principali quello di ottenere un vantaggio fiscale. Nello specifico la norma è volta al contrasto di vantaggi fiscali in conseguenza dell'adozione di schemi abusivi intendendo per abusivi "*tax arrangements that cannot reasonably be regarded as a reasonable course of action*".

Una importante caratteristica è che l'individuazione dell'abusività passa attraverso il test di doppia ragionevolezza, cioè le operazioni sono ritenute elusive se le stesse non possono essere ragionevolmente considerate iniziative ragionevoli in relazione alle disposizioni fiscali applicabili, avuto riguardo a circostanze quali:

- la coerenza dei risultati delle operazioni con i principi e gli obiettivi delle relative disposizioni
- le modalità impiegate per ottenere tali risultati, specie laddove si faccia uso di passaggi anormali o artificiosi
- lo sfruttamento delle lacune normative
- la divergenza del risultato ottenuto rispetto alla realtà economica

La guida sulla Gaar ed il Comitato Consultivo

A corredo della clausola antiabuso, l'Amministrazione fiscale ha redatto una vera e propria guida sulla Gaar, che riassume gli obiettivi della norma, una serie di esempi descrittivi di transazioni potenzialmente abusive ed individua il percorso procedurale relativo all'applicazione della norma. Inoltre è stato istituito un comitato consultivo per l'applicazione della Gaar, organo terzo e indipendente avente la funzione di fornire opinioni su casi potenzialmente elusivi e di approvare la guida della GAAR.

Le misure a difesa del contribuente

Rileva poi evidenziare che la GAAR britannica prevede una serie di misure a tutela del contribuente: oltre al test di doppia ragionevolezza, si consente, specie a garanzia dell'uniformità nel *modus operandi* dei tribunali, la consultazione di qualsiasi materiale a supporto dell'iter legislativo, attraverso cui si possa individuare nella maniera più oggettiva possibile la finalità della norma di cui il contribuente avrebbe abusato, si prevede che il Comitato consultivo esprima la propria opinione relativamente a contestazioni di elusività ed, inoltre, si chiede all'Amministrazione fiscale di delineare i tratti delle operazioni abusive così da ridurre l'incertezza interpretativa.

Relativamente al rapporto con le altre norme, la GAAR, in quanto regola generale, opera indipendente dalle norme anti elusive specifiche in quanto il suo utilizzo è ritenuto funzionale anche per il contrasto di transazioni realizzate attraverso lo sfruttamento delle lacune di norme antielusive specifiche.

Applicazione della GAAR e requisiti richiesti

A livello procedurale l'applicazione della GAAR, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti. In primis l'onere della prova è a carico dell'amministrazione finanziaria che deve provare l'abusività di uno schema; nello specifico l'applicazione della GAAR è demandata a funzionari appositamente designati i quali, appurato che, a seguito del compimento di un'operazione, ne sia derivato un vantaggio fiscale da operazioni ritenute abusive, devono darne comunicazione al contribuente motivando le ragioni di tale

vantaggio indebito e le eventuali misure di contrasto che si intendono adottare. A sua volta il contribuente avrà 45 giorni di tempo per inviare le proprie osservazioni.

Successivamente alle controdeduzioni presentate dal contribuente, permanendo ancora i presupposti di elusività, il funzionario dovrà riferire la questione al comitato consultivo presso cui il contribuente potrà eventualmente presentare ulteriori elementi chiarificatori.

Successivamente al parere espresso dal comitato, comunque non vincolante, il Funzionario designato deve notificare al contribuente l'intenzione di proseguire o meno con l'applicazione della GAAR. In caso affermativo l'avviso deve contenere:

- le rettifiche d'imposta necessarie a neutralizzare l'operazione elusiva che dovranno essere effettuate in modo equo e ragionevole così da evitare qualsiasi evento di doppia tassazione;
- altre eventuali atti che il contribuente deve porre in essere per neutralizzare l'operazione elusiva.

Ue: la norma generale antiabuso, un argine alle costruzioni elusive (1)

di

Monica Acri

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/regno-unito-individuare-labusivita-si-puo-ragion-vedutadoppia>